

REGOLAMENTO

PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE E DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI AREZZO

ANNO 2014

PREMESSE

La Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, così come modificata dal D.L. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014, ha dettato le disposizioni per l'elezione del Consiglio Provinciale e del Presidente della Provincia con procedimento elettorale di secondo grado.

Il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali con Circolare del n. 32/2014 “Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale” ha fornito indicazioni per lo svolgimento secondo criteri uniformi delle menzionate elezioni.

UFFICIO ELETTORALE

Il Presidente della Provincia di Arezzo, con proprio Decreto n. 144 del 08.07.2014, ha provveduto alla costituzione dell'Ufficio Elettorale individuando i seguenti componenti :

- Dott. Gabriele Chianucci
- Dott. Massimo Nibi
- Dott.ssa Laura Frigieri

Il Presidente dell'Ufficio Elettorale con proprio atto in data 22.08.2014 ha costituito, nell'ambito del suddetto Ufficio Elettorale, il Seggio Elettorale composto dall' Avv. Daniela Caccialupi - in qualità di Presidente - e dai dipendenti Clara Galoppi, Marica Lulli, Sergio Mazzoli e Maria Sfarra. Per la Provincia di Arezzo la circolare n. 32/2014 prevede un solo Seggio Elettorale.

Il Presidente dell'Ufficio Elettorale, con proprio provvedimento del 02.09.2014, ha provveduto ad affidare alla Dott.ssa Claudia Anna Gattini funzioni di segreteria del menzionato Ufficio Elettorale.

CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI

Sulla base di quanto previsto dalla Legge n. 56/2014 - come modificata dalla Legge n. 114 del 11 agosto 2014 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n. 90/2014 - il Presidente della Provincia, con proprio Decreto n. 170 del 22.08.2014, ha convocato i comizi elettorali per il giorno **domenica 12 ottobre 2014**, con svolgimento delle votazioni dalle ore 08.00 alle ore 20.00.

Il menzionato Decreto n. 170 è stato pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente, nella apposita sezione *Elezioni Provinciali 2014* del sito istituzionale della Provincia di Arezzo (www.provincia.aretto.it), nonché trasmesso ai Sindaci dei Comuni del territorio con invito a pubblicarlo all'Albo Pretorio ed a darne la massima diffusione presso i Consiglieri comunali in carica.

INDIVIDUAZIONE DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO

Il corpo elettorale è costituito dal Sindaco e dai Consiglieri dei Comuni della Provincia in carica alla data del 7 settembre 2014.

Al fine di predisporre la lista degli aventi diritto al voto, i Segretari dei Comuni del territorio provinciale devono far pervenire all' Ufficio Elettorale - ove possibile con posta elettronica certificata - apposita attestazione con l'elenco e le generalità complete (nome, cognome, sesso, luogo e data di nascita) del Sindaco e di ciascun Consigliere comunale in carica alla data del 7 settembre.

L'Ufficio Elettorale, con comunicazione trasmessa a mezzo PEC in data 21.08.2014, ha provveduto a rammentare ai Segretari Comunali di provvedere a tale adempimento nei giorni **8, 9 e 10 settembre 2014**.

Qualora intervenissero variazioni nel corpo elettorale dal giorno 7 settembre 2014 al giorno 11 ottobre 2014, il Segretario Comunale dell'Ente interessato lo deve comunicare immediatamente all'Ufficio Elettorale della Provincia di Arezzo per l'annotazione della variazione sulla Lista sezionale.

Qualora non sia stata data comunicazione della surroga all'Ufficio Elettorale, è consentito l'esercizio del diritto di voto purchè il nuovo elettore si presenti al Presidente del Seggio Elettorale munito di certificazione rilasciata dal Segretario Comunale che certifichi la surroga. Di tale accadimento sarà dato atto nel relativo verbale di seggio.

Il numero complessivo degli aventi diritto al voto è di 502 elettori. Tale numero è, ovviamente, suscettibile di modifica sino alla data di svolgimento delle elezioni.

L'elenco degli aventi diritto al voto - ai fini del calcolo del numero minimo di sottoscrizioni a corredo della presentazione delle liste di candidati alla carica di Consigliere provinciale e della candidatura alla carica di Presidente della Provincia - sarà pubblicato nella apposita sezione *Elezioni Provinciali 2014* del sito istituzionale della Provincia di Arezzo (www.provincia.arezzo.it)

CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE PROVINCIALE E ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Sono eleggibili a Consiglieri provinciali i Sindaci, i Consiglieri in carica dei Comuni della provincia ed i 31 Consiglieri provinciali uscenti.

Sono eleggibili a Presidente provinciale i Sindaci dei Comuni della provincia il cui mandato scade non prima di 18 mesi dallo svolgimento delle elezioni ed i 31 Consiglieri provinciali uscenti.

PRESENTAZIONE DELLE LISTE DI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE PROVINCIALE E DELLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Le liste di candidati alla carica di Consigliere provinciale e le candidature alla carica di Presidente della Provincia devono essere presentate all'Ufficio Elettorale presso la sede della PROVINCIA DI AREZZO – Piazza della Libertà n. 3 dalle ore 08.00 alle ore 20.00 del giorno **domenica 21 settembre 2014**, e dalle ore 08.00 alle ore 12.00 del giorno **lunedì 22 settembre**.

Il Consiglio della Provincia di Arezzo è composto da n. 12 consiglieri.

Le liste di candidati alla carica di Consigliere provinciale devono essere composte da un numero di candidati non inferiore a 6 e non superiore a 12.

Tali liste devono essere sottoscritte da almeno il 5% degli aventi diritto al voto, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero contenga una cifra decimale.

In base al numero complessivo degli aventi diritto al voto (502), tale percentuale corrisponde ad un minimo di n. 26 sottoscrittori.

Le candidature alla carica di Presidente della Provincia devono essere sottoscritte da almeno il 15% degli aventi diritto al voto, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero contenga una cifra decimale.

In base al numero complessivo degli aventi diritto al voto (502), tale percentuale corrisponde ad un minimo di n. 76 sottoscrittori.

Nessun candidato alla carica di Consigliere provinciale può accettare la candidatura in più liste.

I candidati alla carica di Presidente non possono sottoscrivere né la propria candidatura né le candidature concorrenti.

I candidati alla carica di Consigliere provinciale non possono sottoscrivere né la propria lista né le liste concorrenti.

Le loro eventuali sottoscrizioni si devono ritenere come non apposte.

REQUISITI DELLE LISTE

Le liste di candidati alla carica di Consigliere provinciale devono essere presentate su moduli a forma libera con contrassegno, nome, cognome, data e luogo di nascita dei candidati e sottoscrizioni autenticate.

Le candidature alla carica di Presidente devono essere presentate su moduli a forma libera con nome, cognome, data e luogo di nascita dei candidati, sottoscrizioni autenticate ed eventuale contrassegno.

La Provincia di Arezzo, al fine di semplificare la compilazione, ha predisposto appositi modelli ritirabili presso l'URP o scaricabili nella sezione *Elezioni Provinciali 2014* del sito istituzionale della Provincia di Arezzo (www.provincia.arezzo.it).

Accettazione candidatura - Le liste di candidati al Consiglio provinciale e le candidature alla carica di Presidente della Provincia devono essere corredate dalle dichiarazioni - di ciascun candidato - di accettazione alla candidatura.

Le dichiarazioni di accettazione della candidatura devono contenere, altresì, la dichiarazione di insussistenza di cause di incandidabilità e di ineleggibilità.

La Provincia di Arezzo, al fine di semplificare la compilazione, ha predisposto appositi modelli ritirabili presso l'URP o scaricabili nella sezione *Elezioni Provinciali 2014* del sito istituzionale della Provincia di Arezzo (www.provincia.aretto.it)

Le dichiarazioni devono essere autenticate ai sensi dell'art. 14 della Legge 53/90.

Contrassegno - Al fine di garantire l'esatta riproduzione del contrassegno circolare, si suggerisce di presentarlo, altresì, su supporto elettronico in formato non modificabile.

Qualora il suddetto contrassegno circolare contenga simboli di partiti o gruppi politici rappresentati nel Parlamento nazionale o europeo o nel Consiglio regionale della Toscana, deve essere depositato un atto di autorizzazione all'uso del simbolo da parte del Presidente o Segretario o Rappresentante Legale, a livello nazionale o regionale o provinciale, del partito o gruppo politico in questione, autenticato ai sensi dell'art. 14 della Legge 53/90.

I contrassegni depositati non devono essere tra loro confondibili, non possono riportare simboli e/o diciture utilizzate tradizionalmente da altri partiti o movimenti e non devono riprodurre immagini e/o soggetti religiosi, pena la loro ricusazione.

Autentica delle sottoscrizioni - Le firme dei candidati e dei sottoscrittori - visto l'art. 14 della Legge 53/90 - dovranno essere autenticate da:

- Notaio,
 - Giudice di pace,
 - Cancelliere e collaboratore delle cancellerie delle Corti d'Appello, dei Tribunali o delle sezioni distaccate dei Tribunali,
 - Segretario delle Procure della Repubblica,
 - Presidente della Provincia,
 - Assessore provinciale,
 - Segretario comunale,
 - Funzionario incaricato dal Sindaco,
 - Funzionario incaricato dal Presidente della Provincia,
-
- Sindaco (limitatamente ai candidati che ricoprono la carica di Consigliere nel proprio Comune)
 - Assessore comunale (limitatamente ai candidati che ricoprono la carica di Sindaco o Consigliere nel proprio Comune)
 - Presidente del Consiglio comunale (limitatamente ai candidati che ricoprono la carica di Sindaco o Consigliere nel proprio Comune)
 - Consigliere comunale che abbia comunicato la propria disponibilità al Sindaco. (limitatamente ai candidati che ricoprono la carica di Sindaco o Consigliere nel proprio Comune)

Delegati - Le liste possono contenere il nominativo di un delegato effettivo ed, eventualmente, di un delegato supplente, che riceverà le comunicazioni da parte dell'Ufficio Elettorale, potrà presenziare alle operazioni di sorteggio per la collocazione delle liste sulle schede di votazione ed alle operazioni presso il Seggio Elettorale. In mancanza di designazione dei delegati, ogni eventuale comunicazione relativa agli atti del procedimento sarà fatta al capolista per l'elezione del Consiglio provinciale o al candidato per l'elezione alla carica di Presidente, che potrà direttamente svolgere le suddette attività dei delegati. In tal caso, il capolista e il candidato dovranno fornire un recapito telefonico ed un indirizzo e.mail per le successive comunicazioni.

Ricevuta di consegna - L'Ufficio Elettorale, al ricevimento delle liste o delle candidature, rilascia ricevuta di avvenuta consegna.

ESAME DELLE LISTE DI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE PROVINCIALE E DELLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

L'Ufficio Elettorale svolge l'esame delle liste di candidati alla carica di Consigliere provinciale e delle candidature alla carica di Presidente nei giorni di martedì 23 settembre 2014 e di mercoledì 24 settembre 2014.

L'eventuale richiesta di integrazioni e/o sanatorie sarà tempestivamente comunicata mediante e.mail al delegato - ove indicato - o al capolista della lista interessata o al candidato alla carica di Presidente, indicando il termine, massimo 24 ore, assegnato per la regolarizzazione. Decorso inutilmente tale termine, la lista o la candidatura verrà definitivamente riusata.

L'Ufficio Elettorale deve adottare il provvedimento di ammissione o riusazione delle liste e delle candidature entro il termine massimo di sabato 27 settembre 2014.

Il giorno stesso l'Ufficio Elettorale - previa convocazione dei delegati o, in mancanza, dei capolista e dei candidati alla carica di Presidente - procede al sorteggio del numero d'ordine in base al quale i contrassegni delle liste e i nominativi dei candidati alla carica di presidente dovranno essere riportati sulle schede di votazione e nelle liste di candidati ammessi.

L'Ufficio Elettorale, in sede di esame delle liste di candidati alla carica di Consigliere provinciale e delle candidature alla carica di Presidente, dovrà accertare:

- che siano state presentate nei termini stabiliti del 21 e del 22 settembre 2014.
- il possesso del requisito di elettore da parte dei sottoscrittori, sulla base della lista degli aventi diritto al voto pubblicata.
- che i candidati siano effettivamente Sindaci, Consiglieri comunali e Consiglieri provinciali uscenti, riusando le eventuali candidature di persone non eleggibili.
- che siano corredate dalle dichiarazioni di accettazione della candidatura e che le stesse siano complete di tutti gli elementi richiesti e che siano regolarmente autenticate;
- che le liste di candidati alla carica di Consigliere provinciale siano prodotte nel rispetto del numero minimo di candidati previsto (minimo 6), che contengano il numero minimo di sottoscrizioni (26) e che tali sottoscrizioni siano regolarmente autenticate.
- che la candidatura a Presidente della Provincia contenga il numero minimo di sottoscrizioni (76) e che tali sottoscrizioni siano regolarmente autenticate.
- che non vi siano doppie sottoscrizioni delle liste di candidati alla carica di Consigliere provinciale e delle candidature alla carica di Presidente. In tal caso, sarà considerata valida solo la sottoscrizione autenticata prima.
- che non vi siano doppie candidature.
- che i contrassegni non siano confondibili fra loro o confondibili con simboli e diciture utilizzate tradizionalmente da altri partiti o movimenti, non rechino immagini religiose e, qualora rechino simboli di partiti, che ne sia stato autorizzato l'uso con dichiarazione autenticata. In caso di contrassegno non rispettante dette prescrizioni, l'Ufficio Elettorale farà richiesta al delegato - ove indicato - o al capolista della lista interessata o al candidato alla carica di Presidente di sostituzione del contrassegno entro massimo 24 ore, pena la riusazione della lista o della candidatura. La richiesta è indirizzata a colui che ha presentato la lista o la candidatura successivamente, in relazione all'orario di consegna. In caso di sostituzione del contrassegno, a seguito dell'invito dell'Ufficio Elettorale, tutte le sottoscrizioni e i restanti atti prodotti con il precedente contrassegno sono considerati validi, ove regolari per ogni altro aspetto.

Pertanto, la lista o la candidatura viene riacusata se :

- presentata oltre i termini;
- difetta del numero minimo di sottoscrizioni autentiche valide;
- difetta del numero minimo di candidati ammessi con accettazione della candidatura debitamente autenticata.
- non venga sostituito il contrassegno o non vengano sanate le irregolarità, né presentate le eventuali integrazioni nel termine massimo assegnato.

Dell'attività di esame delle liste di candidati alla carica di Consigliere provinciale e delle candidature alla carica di Presidente verrà redatto apposito verbale.

PUBBLICAZIONE DELLE LISTE AMMESSE

L'Ufficio Elettorale provvederà alla pubblicazione nella sezione *Elezioni Provinciali 2014* del sito istituzionale della Provincia di Arezzo (www.provincia.aretto.it) delle liste - redatte secondo l'ordine risultante dal predetto sorteggio - con i nominativi dei candidati alla carica di Consigliere provinciale e dei candidati alla carica di Presidente della Provincia al massimo entro le ore 12.00 del giorno 4 ottobre 2014.

FORMAZIONE DELLA LISTA SEZIONALE. SCHEDE DI VOTO.

La Lista sezionale contiene le generalità degli elettori (nome, cognome, sesso, data e luogo di nascita).

Nella Lista sezionale i Comuni vengono ordinati per fascia demografica e, all'interno della rispettiva fascia, in ordine alfabetico. Per ciascun Comune gli elettori sono riportati in ordine alfabetico, indicando prima il Sindaco e poi i Consiglieri comunali.

La Lista sezionale verrà colorata in base alla fascia demografica del Comune, così da agevolare la consegna all'elettore della scheda contraddistinta dal giusto colore.

Per agevolare le operazioni del seggio ed ammettere a votare più elettori contemporaneamente, è possibile suddividere la Lista sezionale in due distinti elenchi.

Il numero delle schede da mettere a disposizione del seggio è pari al numero degli elettori più il 10%. Le schede di voto sono redatte su modello predisposto dal Ministero ed allegato alla Circolare 32/2014. Le schede di voto sono autentiche in numero pari al numero degli elettori iscritti nella Lista sezionale, a cura del Seggio Elettorale, mediante apposizione, nell'apposito spazio, della firma degli scrutatori e del timbro della Provincia di Arezzo. Tale operazione sarà svolta il giorno sabato 11 ottobre dalle ore 16,00 a seguito dell'insediamento del Seggio Elettorale per lo svolgimento delle operazioni preparatorie.

Le schede di voto sono contraddistinte da un riquadro di colore differente a seconda della fascia demografica del Comune di appartenenza.

FASCIA A - COMUNI CON POPOLAZIONE FINO A 3.000 ABITANTI	
1	BADIA TEDALDA
2	CAPRESE MICHELANGELO
3	CASTEL SAN NICCOLO'
4	CASTIGLION FIBOCCHI
5	CHITIGNANO
6	CHIUSI DELLA VERNA
7	MONTEMIGNAIO
8	MONTERCHI
9	ORTIGNANO RAGGIOLO
10	SESTINO
11	TALLA
FASCIA B - COMUNI CON POPOLAZIONE DA 3.001 A 5.000 ABITANTI	
1	CASTEL FOCOGNANO
2	LATERINA
3	LUCIGNANO
4	MARCIANO DELLA CHIANA
5	PERGINE VALDARNO
6	PIEVE SANTO STEFANO
FASCIA C - COMUNI CON POPOLAZIONE DA 5.001 A 10.000 ABITANTI	
1	ANGHIARI
2	CAPOLONA
3	CASTELFRANCO/PIANDISCO'
4	CAVRIGLIA
5	CIVITELLA IN VAL DI CHIANA
6	FOIANO DELLA CHIANA
7	LORO CIUFFENNA
8	MONTE SAN SAVINO
9	POPPI
10	PRATOVECCHIO/STIA
11	SUBBIANO
FASCIA D - COMUNI CON POPOLAZIONE DA 10.001 A 30.000 ABITANTI	
1	BIBBIENA
2	BUCINE
3	CASTIGLION FIORENTINO
4	CORTONA
5	MONTEVARCHI
6	SAN GIOVANNI VALDARNO
7	SANSEPOLCRO
8	TERRANUOVA BRACCIOLINI
FASCIA E - COMUNI CON POPOLAZIONE DA 30.001 A 100.000 ABITANTI	
1	AREZZO

SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI

Le elezioni del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia si svolgeranno - presso la sede della Provincia di Arezzo, P.zza della Libertà 3 - la giornata di **domenica 12 ottobre 2014**, con inizio delle operazioni di voto alle ore 8 e chiusura delle operazioni stesse alle ore 20.

Potranno essere presenti alle votazioni i delegati di lista, in numero massimo di due per ogni lista (delegato effettivo e delegato supplente) o, se non individuati, il capolista e i candidati alla carica di Presidente della Provincia.

Gli elettori, per essere ammessi al seggio, devono esibire un valido documento di riconoscimento o, in alternativa, possono essere riconosciuti per conoscenza personale da parte di uno dei componenti del seggio.

Gli estremi del documento, o la firma del componente del seggio che ha riconosciuto l'elettore, vengono registrati sulla Lista sezionale accanto al nominativo dell'elettore.

Il Presidente consegna all'elettore la scheda elettorale contraddistinta dal colore relativo alla fascia demografica del Comune di appartenenza oltre ad una penna di colore nero e lo invita a recarsi in apposita postazione munita di riparo, per assicurare la segretezza del voto.

L'elettore, dopo aver votato, ripiega la scheda e la consegna al Presidente che la mette nell'urna. Uno degli scrutatori prende nota nella Lista sezionale che l'elettore ha votato.

Se una scheda è deteriorata può essere consegnata all'elettore una nuova scheda, prendendone nota nel verbale.

Durante le operazioni di voto devono sempre essere presenti tre componenti del seggio.

Se alle ore 20.00 sono ancora presenti elettori nei locali del seggio, anch'essi devono essere ammessi a votare.

L'elettore del Consiglio provinciale vota per una delle liste candidate, apponendo un segno sul contrassegno della lista. L'elettore può anche esprimere **un solo voto** di preferenza per uno dei candidati della lista votata, scrivendone il cognome (o il nome ed il cognome nel caso di omonimia) sulla riga tratteggiata posta sotto il contrassegno.

I voti di preferenza scritti sotto e/o sopra quello espresso sull'apposita riga tratteggiata e/o quelli attribuiti ad un candidato di una lista diversa da quella votata sono da considerare nulli.

L'elettore del Presidente della Provincia vota apponendo un segno sul riquadro contenente il nome e cognome del candidato e l'eventuale contrassegno.

Le operazioni di scrutinio si svolgeranno il giorno 13 ottobre 2014 con inizio alle ore 08.00. Potranno essere presenti i delegati di lista, in numero massimo di due per ogni lista (delegato effettivo e delegato supplente) o, se non individuati, il capolista e i candidati alla carica di Presidente della Provincia.

Le schede di voto sono estratte dall'urna e spogliate una alla volta. I risultati dello spoglio sono raccolti, man mano, nella tabella di scrutinio redatta in doppio originale secondo il modello adottato dal Ministero dell'Interno e di tale attività viene stilato apposito verbale, anch'esso in doppio originale e sempre secondo modello del Ministero.

Nella valutazione dei voti vale il principio generale di salvaguardia della validità del voto.

Sono dichiarati nulli i voti contenuti nelle schede che:

- non sono quelle autenticate dal Seggio Elettorale;
- non consentano di risalire in maniera univoca alla volontà dell'elettore (ad esempio, perchè sono stati apposti segni di voto su più contrassegni di lista o su più candidati alla carica di Presidente) ;
- rechino scritte o segni estranei alle esigenze di espressione del voto;
- contengono scritti o segni di riconoscimento o di identificazione del votante.

Sono nulli i voti di preferenza scritti sotto e/o sopra quello espresso sull'apposita riga tratteggiata e/o attribuiti ad un candidato di una lista diversa da quella votata.

Il Presidente, sentito il parere degli scrutatori, decide sulle difficoltà, contestazioni, reclami e proteste che si verificano nel corso delle operazioni elettorali e su ogni eventuale decisione o contestazione nell'assegnazione o meno dei voti.

Delle operazioni di scrutinio verrà redatto apposito verbale.

Concluse tali operazioni, il Seggio Elettorale provvederà a raccogliere in buste differenti contraddistinte dalle lettere A) B) e C):

- Busta A) le schede valide, le schede non votate e una copia delle tabelle di scrutinio;
 - Busta B) le schede deteriorate, le schede consegnate senza bollo o firma degli scrutatori, le schede ritirate a elettori allontanati dalla cabina o che non hanno votato nella cabina;
 - Busta C) le schede bianche, le schede nulle, le schede contestate e non assegnate al candidato, tutte le carte relative a reclami e proteste e l'altra copia delle tabelle di scrutinio.
- Tali buste - debitamente firmate sui lembi di chiusura dal Presidente del Seggio Elettorale, da due scrutatori e, qualora ne facciano richiesta, dai delegati di lista o, se non individuati, dal capolista e dai candidati alla carica di Presidente della Provincia - unitamente ad una copia del verbale e degli atti ad esso allegati vanno inserite in un plico più grande - anch'esso debitamente sigillato e controfirmato - da consegnare all'Ufficio Elettorale.

L'altra copia del verbale dovrà essere depositata presso la Segreteria della Provincia di Arezzo.

PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI E PUBBLICAZIONE

L'Ufficio Elettorale, ricevuto tutto il materiale dal Seggio Elettorale, provvede alle seguenti operazioni, propedeutiche alla proclamazione dei risultati:

- Determina l'indice di ponderazione effettivo, secondo quanto stabilito dall'allegato A alla legge 56/2014, sulla base del numero degli aventi diritto al voto alla data delle elezioni (12 ottobre 2014)

per la composizione del Consiglio provinciale (sistema proporzionale d'Hond)

- determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista e procede al riparto tra le liste;
- per l'assegnazione del numero dei Consiglieri a ciascuna lista, divide la cifra dei voti di ogni lista per 1, 2, 3, 4, 5... fino al numero di seggi da assegnare (12), ottenendo 12 divisori per ogni lista in modo da assegnare i seggi alle liste che presentano i 12 divisori più alti
- in ragione dei seggi spettanti per ogni lista proclama eletti i candidati della medesima lista, in base alla graduatoria degli stessi all'interno della propria lista. A parità di tale cifra, è eletto il candidato del sesso meno rappresentato fra gli eletti della lista e, in caso di ulteriore parità, il candidato più giovane.

per la proclamazione del Presidente:

- accerta per ogni candidato il numero dei voti attribuiti dagli elettori di ciascuna fascia demografica;
- moltiplica, per ogni fascia, i voti attribuiti ad ogni candidato, per il relativo indice di ponderazione;
- somma tra loro, per ogni candidato, i voti ponderati così ottenuti per tutte le fasce. Si ottiene così la cifra individuale ponderata di ogni candidato;
- dichiara eletto il candidato che ha ottenuto il numero maggiore di voti.

Il candidato che viene eletto contemporaneamente Presidente della Provincia e Consigliere provinciale viene proclamato eletto alla carica di Presidente della Provincia ed il seggio di Consigliere provinciale viene, in sede di proclamazione, attribuito al candidato della medesima lista che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata.

Le suddette operazioni sono riassunte in apposito verbale contenente la proclamazione degli eletti.

La proclamazione degli eletti deve avvenire lo stesso giorno dello scrutinio (13 ottobre 2014) o, al massimo, il giorno successivo (14 ottobre 2014).

Il verbale di proclamazione degli eletti viene pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente, nella sezione *Elezioni Provinciali 2014* del sito istituzionale della Provincia di Arezzo (www.provincia.aretzo.it), copia del verbale viene, altresì, trasmessa al Prefetto di Arezzo, ai Sindaci dei Comuni del territorio, nonché all'UPI sede di Firenze.